

Codice DB1103

D.D. 24 maggio 2011, n. 479

P.S.R. 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 123 - Azione 1 - Revoca D.D. n. 127 del 8/2/2010 e n. 192 del 26/2/2010. Approvazione nuove disposizioni in materia di controlli e di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e relative sanzioni, per l'attuazione del Reg.(UE) n. 65/2011 e per l'applicazione delle disposizioni della Legge 136/2010 e s.m.i.

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 e s.m.i., relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 inerente le disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con le Decisioni n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 e n. C(2010) 1161 del 01/03/2010.

visto il Manuale delle Procedure dei Controlli e delle Sanzioni di Arpea approvato con determinazione n. 126 del 08/07/2009;

visto il Manuale procedurale della Misura 123.1 dell'Arpea approvato con determinazione n. 125 del 08/07/2009;

visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 (pubblicato il 31/12/2009 – G.U. n. 303 – supplemento ordinario al n. 247) che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale;

vista la D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008 che ha individuato, in applicazione del Regolamento (CE) 1975/2006, i criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1205 del 20 marzo 2008;

considerato che la predetta D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008 ha stabilito che “saranno definiti con successivi atti gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'articolo 6 del Reg. (CE) 1975/2006 nonché, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale individuate dall'articolo 25 del Reg. (CE) 1975/2006, gli ambiti di applicazione dell'Art. 31 del Reg. (CE) 1975/2006, che danno luogo a riduzioni e recupero delle somme indebitamente erogate”;

considerato che con successiva D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla premessa ed al dispositivo della D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008 in oggetto al fine di rinviare alle strutture regionali competenti l'emanazione degli atti che definiscono gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni dal pagamento delle domande ai sensi delle Misure del PSR 2007-2013;

considerato che con la predetta D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 si è sostituito integralmente l'allegato “Criteri generali” della D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 127 dell'8 febbraio 2010 che, a norma del Regolamento (CE) 1975/2006, applica le disposizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni conseguenti all'individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e relative sanzioni per la misura 123 azione del PSR 2007-2013;

vista la determinazione dirigenziale n. 192 del 26 febbraio 2010 che integra la determinazione dirigenziale n. 127 dell'8 febbraio 2010;

considerato che il Regolamento (CE) della Commissione n. 1975/2006 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) della Commissione n. 65/2011 del 27/01/2011, il quale stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;

considerato che il Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27/01/2011 contiene riferimenti agli articoli in materia di gestione e controllo stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1975/2006 abrogato;

visto l'allegato II "Tavola di concordanza" del Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27/01/2011 che elenca gli articoli in vigore comparandoli agli articoli abrogati del Regolamento (CE) n. 1975/2006; tenuto conto che il Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27/01/2011 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011;

tenuto conto altresì che il Regolamento (CE) n. 1975/2006 si applica alle domande di pagamento presentate prima del 01/01/2011;

vista la Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

a. Di revocare le determinazioni dirigenziali n. 127 dell'8 febbraio 2010 e n. 192 del 26 febbraio 2010.

b. Di approvare le seguenti disposizioni in materia di controlli e di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni e relative sanzioni.

1. Disposizioni generali

Il termine sanzione impiegato nell'allegata tabella corrisponde ad una riduzione del contributo da erogare ed alla restituzione dello stesso, qualora già erogato, totalmente od in parte e maggiorato degli interessi se previsti.

Nell'ipotesi in cui la sanzione o la somma di tutte le sanzioni superi il 50% del contributo complessivamente concesso si procederà alla revoca dello stesso ed alla restituzione delle somme già percepite eventualmente maggiorate degli interessi qualora previsti.

2. Di sottoporre tutte le domande di aiuto relative alla Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" ai controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e precisati nel Regolamento (UE) n. 65/2011, art. 24 comma 1 e 2 e s.m.i.

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- b) della conformità ai criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;
- c) della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa dell'Unione e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- d) della ragionevolezza dei costi dichiarati, valutati con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure esaminati da un comitato di valutazione;

e) dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

Tutte le dichiarazioni presentate dalle imprese richiedenti o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli:

- al 100% qualora siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato);
- a campione, nel rispetto del D.P.R. 445/2000, qualora non siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (assenza di banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato e aggravio del procedimento di controllo, verifiche effettuabili esclusivamente in situ).

Le verifiche previste ai punti sopra indicati sono effettuate in base a quanto indicato nelle istruzioni operative approvate dall'Organismo Delegato (OD) che prevedono il controllo della presenza e validità della documentazione allegata alle domande di aiuto e del possesso dei requisiti dei beneficiari e degli investimenti richiesti per la partecipazione al regime di sostegno previsto dalla Misura 123.1 del PSR 2007-2013.

3. Di sottoporre, nel rispetto del Manuale procedurale dell'Arpea, tutte le domande di pagamento relative alla Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” ai controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria, precisati nel Regolamento (UE) n. 65/2011, art. 24 comma 1, 3, 4, 5 e 6 s.m.i. e previsti dalla normativa regionale e precisati nei bandi e nelle relative istruzioni operative.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- b) della realtà della spesa oggetto della domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- d) il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione alla Misura 123.1 del PSR 2007-2013.

Il controllo amministrativo viene effettuato sul 100% delle domande di pagamento di acconto e di saldo e comprende:

- la verifica della presenza, completezza e correttezza della documentazione da allegare alla domanda di pagamento;
- la verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, come modificata dal D.Lgs. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010;
- una visita sul luogo dell'operazione per verificare la realizzazione dell'investimento oltre che la verifica documentale sui giustificativi di spesa e sulle quietanze, relativi ad operazioni connesse ad investimenti. Ove necessario la visita potrà essere estesa alla sede del beneficiario o ad altri luoghi in cui possono essere conservati i documenti amministrativi oggetto del controllo;
- la conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;
- la conferma dei punteggi assegnati ed il rispetto degli impegni e dei requisiti stabiliti a livello di PSR e bando.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

La procedura intesa ad evitare i doppi finanziamenti prevede che le fatture originali riguardanti il progetto siano annullate con un timbro riportante la dicitura prevista dalle istruzioni operative. Il beneficiario è tenuto a consegnare all'ufficio istruttore le fotocopie delle suddette fatture eseguite

dopo l'apposizione del sopraccitato timbro. La presenza del timbro sulle fatture in originale è oggetto di verifica sul 100% delle fatture durante la visita presso il beneficiario.

Tutte le dichiarazioni presentate dalle imprese richiedenti o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli:

- al 100% qualora siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato);
- a campione, nel rispetto del D.P.R. 445/2000, qualora non siano disponibili mezzi amministrativi appropriati (assenza di banche dati ufficiali consultabili agevolmente dall'Organismo Delegato e aggravio del procedimento di controllo, verifiche effettuabili esclusivamente in situ).

In dettaglio i punti di verifica dettati dal Reg. (UE) 65/11 e s.m.i. dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a) Verifica della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati: la verifica deve essere svolta mediante visita sul luogo in cui i prodotti e/o i servizi sono stati messi in opera (sede di realizzazione dell'investimento, di conservazione delle macchine o attrezzature, di svolgimento dell'attività) e consiste nel riscontro dell'esistenza e della corrispondenza dei prodotti e/o servizi forniti con quanto indicato nella documentazione di rendicontazione consegnata dal Beneficiario con la domanda di pagamento (riscontro dei numeri di serie/matricola delle macchine, delle quantità e dimensioni dei beni fatturati).

Fa parte di questo punto di verifica anche l'accertamento relativo ai tempi di realizzazione dell'intervento e di effettuazione della spesa, con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande ed ai termini indicati negli atti di concessione. Benché la verifica sia prevista nell'ambito del controllo "in loco" (art. 26) si ritiene essenziale ai fini del riconoscimento della spesa e pertanto deve essere effettuata su tutte le domande di pagamento nell'ambito del controllo amministrativo.

Nell'ambito di tale controllo si provvederà alla verifica del rispetto dell'impegno a dare informazione e pubblicità al sostegno da parte del FEASR constatando l'affissione della targa o del cartello previsti.

b) Verifica della realtà della spesa oggetto della domanda: la verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate. Di norma deve essere verificata:

- la presenza e la corrispondenza della documentazione atta ad indicare le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti finanziati (importo, soggetto che sostiene la spesa e destinatario del pagamento, etc.) con quanto riportato nel modello allegato alla domanda di pagamento (Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati). Le modalità di pagamento devono corrispondere a quanto stabilito nelle Istruzioni operative approvate;
- la corretta iscrizione nei libri contabili (libro giornale, libro IVA, registro dei beni ammortizzabili) delle spese e delle operazioni rendicontate. Tale verifica viene effettuata su di un campione pari almeno al 10% del numero delle fatture totali indicato nel modello di Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati. Qualora vengano riscontrate difformità, il campione da verificare viene aumentato come nella tabella sotto riportata.

| Classi di scostamento | Dimensione campione |
|---|--|
| <i>N. fatture errate/N. fatture controllate</i> | <i>N. fatture da controllare / N. fatture totale</i> |
| % | % |
| 0 - 5,0% | 10% |
| 5,1% - 25,0% | 20% |
| 25,1% - 50,0% | 40% |
| 50,1% - 75,0% | 70% |
| 75,1%-100% | 100% |

Se l'iscrizione nei libri contabili, al momento della visita, è provvisoria, il controllo sulle registrazioni definitive viene effettuato nell'ambito dei controlli ex-post.

Le fatture oggetto di verifica sono scelte in modo casuale, ma in maniera da formare un campione rappresentativo e significativo avendo cura di controllare, per quanto possibile, non solo fatture con registrazioni provvisorie nei libri contabili.

c) Verifica della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto: la verifica è eseguita con le seguenti modalità:

- Nel caso di impianti, macchinari o attrezzature, occorre confrontare le marche, i modelli, le dimensioni, etc. delle medesime con quelle indicate nei preventivi di spesa presentati a corredo della domanda di aiuto. In caso di difformità o di acquisto di marche e modelli diversi occorre verificare le motivazioni ed accertare l'equivalenza a livello tecnico delle dotazioni acquistate con quelle previste in fase di concessione (la verifica deve avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia di adattamenti tecnico economici e di varianti);
- In caso di strutture o impianti generici occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato. La verifica qualitativa e quantitativa (dimensioni, tipologia di materiali, etc.) riguarda un campione rappresentativo delle voci riportate nei computi metrici consuntivi scelte in modo casuale ma significativo. La dimensione del campione è pari almeno al 10% del numero delle voci che compongono i computi metrici. Qualora vengano riscontrate difformità, il campione viene aumentato come nella tabella sotto riportata.

| Classi di scostamento | Dimensione campione |
|---|--|
| <i>N. voci errate/N. voci controllate</i> | <i>N. voci da controllare / N. voci totale</i> |
| % | % |
| 0-5,0% | 10% |
| 5,1% - 25,0% | 20% |
| 25,1% - 50,0% | 40% |
| 50,1% - 75,0% | 70% |
| 75,1%-100% | 100% |

Nel caso in cui si verificassero impedimenti oggettivi al controllo delle voci del computo metrico si potrà dimensionare il campione in base alle voci verificabili dandone adeguata giustificazione nella relazione di controllo.

La verifica deve avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia di adattamenti tecnico economici e di varianti.

d) il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione alla Misura 123.1 del PSR 2007-2013:

- Verifica della conformità della destinazione con quella indicata nella domanda di aiuto: il controllo è finalizzato a verificare che le opere edili, gli impianti, le attrezzature ed i macchinari siano funzionanti, siano inseriti nel normale ciclo aziendale e rispettino gli obiettivi del progetto approvato;
- Verifica del rispetto dei punteggi e degli impegni e dei requisiti stabiliti a livello di PSR e bando; il controllo è effettuato tramite:
 - l'acquisizione di certificazioni, dichiarazioni sostitutive e altra documentazione amministrativo-giuridica;
 - la verifica della percentuale di realizzazione degli investimenti approvati;
 - la conferma dei punteggi e degli impegni relativi alle priorità assegnate.
- Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti. Il controllo è finalizzato a verificare che:
 - per il pagamento delle spese siano state utilizzate le modalità previste nelle istruzioni operative del bando;

- qualora previsto dalle istruzioni operative del bando, i pagamenti siano avvenuti dopo l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP);
- qualora previsto dalle istruzioni operative del bando, sia stato indicato il CUP nella causale ovvero nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione degli ordinativi di pagamento unitamente al numero e alla data della fattura relativa;
- qualora previsto dalle istruzioni operative del bando, sia stato utilizzato un "conto corrente dedicato" bancario o postale (anche in via non esclusiva) e che tutti i movimenti finanziari relativi agli investimenti per cui viene richiesto il contributo (pagamenti ai fornitori e ricevimento del contributo) siano transitati esclusivamente sul predetto conto corrente;
- qualora previsto dalle istruzioni operative del bando, siano state effettuate le comunicazioni riguardanti il conto corrente dedicato di cui sopra.

4. Di effettuare, nel rispetto del Manuale procedurale dell'Arpea, relativamente alla Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" i controlli in loco secondo quanto stabilito dagli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. e previsti dalla normativa regionale e precisati nei bandi e nelle relative istruzioni operative.

Il Controllo in loco si effettua su un campione di domande di pagamento a saldo e acconto estratto da ARPEA sulla base di apposita analisi dei rischi e di estrazione casuale secondo quanto indicato dal Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i.. Le estrazioni vengono effettuate da ARPEA sulle domande di pagamento presentate con una frequenza pari almeno a circa 3-4 mesi o secondo altra periodicità stabilita in base alle esigenze dettate dal rispetto dei Regolamenti comunitari in materia.

L'art. 25 del Reg. (UE) 65/11 stabilisce le modalità di individuazione del campione e la percentuale della spesa da controllare.

L'esecuzione del controllo in loco può essere anche contestuale a quella del controllo amministrativo purché avvenga nel rispetto di quanto stabilito all'art. 25, comma 4 del Reg. (UE) 65/11. Devono essere verificati i seguenti aspetti:

- a) l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'Unione, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- c) la conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
- d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche dell'Unione, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

In dettaglio i controlli saranno eseguiti secondo le indicazioni di seguito riportate.

a) Il controllo dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo la verifica presso:

- i beneficiari, della documentazione contabile inerente le spese rendicontate: tale verifica è effettuata nell'ambito dei controlli amministrativi come indicato al punto 3.b);
- i fornitori del beneficiario, della documentazione contabile inerente le spese rendicontate. Tale verifica riveste aspetti estremamente complessi e delicati in quanto per effettuarla è necessario assumere informazioni presso una pluralità di soggetti terzi, non coinvolti nel procedimento amministrativo come beneficiari di un aiuto.

Le informazioni possono essere assunte con diverse modalità tramite:

- a. Richiesta di informazioni per via documentale all'azienda fornitrice (documentazione di incasso e mastrino cliente);
- b. Visita presso l'azienda fornitrice;

c. Richiesta di accertamento di polizia tributaria.

In particolare si deve verificare la contabilizzazione effettuata dal fornitore relativa all'incasso degli importi dei quali il beneficiario ha presentato giustificativi di spesa, con l'intento di accertare se i medesimi importi abbiano corrispondenza con le forniture stesse ed escludere eventuali successive operazioni di riaccredito diretto o indiretto anche su successive forniture.

Le tre modalità sopra indicate per l'effettuazione di questo controllo possono essere realizzate in tal modo:

- privilegiando la modalità a.;
- utilizzando la modalità b. nelle ipotesi di aziende fornitrici che non presentano particolari problematiche di accesso;
- attuando la modalità c. in via residuale qualora risultino situazioni di non collaborazione o di incoerenza dei dati.

Per attuare le modalità di controllo a. e b., occorre far sottoscrivere dal beneficiario una dichiarazione liberatoria che autorizzi la ditta fornitrice a mettere a disposizione la documentazione contabile e fiscale relativa alle forniture operate nei suoi confronti. Tale liberatoria deve essere allegata alla richiesta di informazioni o esibita in sede di visita presso il fornitore.

Il controllo viene effettuato su una parte dei fornitori, purché la spesa controllata a tal fine rappresenti non meno del 50% della spesa rendicontata e che il numero dei fornitori che la rappresentano sia pari almeno al 20% del numero totale di fornitori. Le voci di spesa ed i fornitori selezionati in modo casuale per il controllo devono costituire un campione rappresentativo e significativo.

b) I controlli relativi alla conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione, ai lavori effettivamente eseguiti, sono effettuati nell'ambito dei controlli amministrativi come indicato ai punti 3.a) e 3.c).

c) Il controllo della conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di aiuto viene effettuato nell'ambito dei controlli amministrativi come indicato al punto 3.d).

d) Il controllo della conformità degli investimenti che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico e del beneficiario alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale. Si effettua innanzitutto:

- esaminando le autorizzazioni in possesso dei beneficiari e il mantenimento delle stesse in relazione alle normative urbanistiche, ambientali, di sicurezza, sanitarie, ecc collegate agli investimenti;
- valutando la conformità dei beneficiari ai requisiti minimi (es. emissioni in atmosfera, scarico acque, ecc.) e alla normativa sulla sicurezza del lavoro attraverso l'acquisizione della documentazione aziendale relativa; nel caso si riscontrino irregolarità deve essere richiesta la verifica da parte degli enti competenti.

5. Di effettuare, nel rispetto del Manuale procedurale dell'Arpea, relativamente alla Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” i controlli ex post secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. e previsti dalla normativa regionale e precisati nei bandi e nelle relative istruzioni operative.

I controlli ex post sono realizzati su operazioni connesse ad investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. o descritti nel programma di sviluppo rurale e per verificare il rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in relazione alla Misura 123.1 del PSR 2007-2013.

In dettaglio i controlli saranno eseguiti secondo le indicazioni di seguito riportate.

a) La verifica del rispetto dell'art. 72, paragrafo 1, del Reg. (CE) 1698/05 e s.m.i. prevede il controllo della conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di aiuto per un periodo tale da rispettare il vincolo di destinazione d'uso previsto nel PSR 2007-2013.

Tale verifica viene effettuata acquisendo d'ufficio il certificato della CCIAA con vigenza e accertandosi che:

- il soggetto beneficiario o chi ne ha assunto gli impegni sia in attività;
- sia rimasto in capo al soggetto beneficiario o a chi ne ha assunto gli impegni il possesso dell'operazione d'investimento che ha beneficiato del contributo pubblico;
- le opere edili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature finanziate siano esistenti e corrispondenti senza modifiche sostanziali rispetto a quelle indicate in sede di approvazione delle domande di pagamento e siano utilizzate per gli scopi per i quali sono state finanziate;

b) La verifica della realtà e della finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario prevede l'eventuale controllo dell'iscrizione nei registri contabili delle operazioni oggetto di finanziamento. Qualora l'iscrizione nei libri contabili fosse provvisoria al momento della visita presso il beneficiario nell'ambito dei controlli amministrativi, tale verifica viene effettuata nel controllo ex post. Il controllo in particolare è effettuato con le stesse modalità indicate al punto 3.b).

c) Controllo dei contratti e/o accordi di fornitura dei prodotti di base: tale controllo viene esplicitato mediante l'acquisizione presso il beneficiario di dati documentali o informatici relativi alle forniture.

d) Controlli relativi a impegni previsti dal bando e/o dalle istruzioni operative: ad esempio certificazioni di prodotto, processo ed ambientali (l'impresa deve mantenere ed aver ottenuto le relative certificazioni), mantenimento dell'impegno a dare informazione e pubblicità al sostegno da parte del FEASR tramite l'affissione di una targa o di un cartello, etc..

L'art. 29 comma 2 e 3 del Reg. (UE) 65/11 stabilisce per i controlli ex-post le modalità di individuazione del campione e la percentuale della spesa da controllare.

6. Di effettuare, nel rispetto del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'art. 31 comma 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i., relativamente alla Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, in ogni livello di controllo, la verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono effettuati in base a quanto stabilito nella Determinazione Dirigenziale n.1293 del 17/11/2010 e s.m.i. “Procedura dei controlli ex articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i..

7. Di applicare, per le violazioni nell'ambito della Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, le sanzioni previste nell'allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, fatte salve le sanzioni supplementari previste dall'ordinamento nazionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti

Allegato

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|---|---|---|---|
| Controlli amministrativi Reg. UE 65/2011, art. 30 e s.m.i. "Riduzioni ed esclusioni" | Importo erogabile in esito all'ammissibilità della domanda di pagamento (B) è minore oltre il 3% rispetto all'importo erogabile in base alla domanda di pagamento (A). La percentuale di scostamento (ΔC) si calcola nel seguente modo: $\text{Variazione } \% (\Delta C) = \frac{(A-B)}{B} \cdot 100.$ | L'importo della riduzione è pari alla differenza tra A e B e si applica all'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento. Nel caso in cui $\Delta C > 3\%$ il contributo erogabile (CE) è così calcolato: $CE = B - (A-B).$ | Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile. Parimenti, l'art. 30 non si applica quando la riduzione della spesa è determinata dall'applicazione di tetti massimi di spesa previsti dalla normativa (D.G.R. 47-9874 del 20/10/2008, sezione 2 e s.m.i.). Nel caso di operazioni che prevedano più investimenti per "importo erogabile al beneficiario" si intende l'importo della domanda di pagamento nel suo complesso e non l'importo del singolo investimento circa il quale è stata riscontrata la differenza tra l'importo erogabile al beneficiario in base alla domanda di pagamento e l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame della ammissibilità della domanda di pagamento. La riduzione si applica ogni volta che si verifica una differenza tra l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento e l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento richiesto dal beneficiario non è comprovato da adeguata documentazione giustificativa (fatture quietanzate nel caso di investimenti o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente riguardanti le spese effettivamente sostenute; - gli interventi effettivamente riscontrati in fase di accertamento non risultano conformi alla domanda di pagamento (per natura della spesa, quantità, caratteristiche realizzative, spese non ammissibili); - le fatture originali riguardanti il progetto non siano annullate con un timbro riportante la dicitura prevista dalle istruzioni operative al fine di rispettare le procedure intese ad evitare i doppi finanziamenti e il superamento dei massimali di aiuto ammessi. |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|--|--|---|--|
| <p>Controlli amministrativi Reg. UE 65/2011, art. 24 e s.m.i. “Controlli amministrativi sulle domande di pagamento”</p> | <p>Non mantenimento dei requisiti e degli impegni stabiliti a livello di PSR e bando fatto salvo quanto previsto dall'art. 72 comma 1 del Reg. CE 1698/2005 e s.m.i. (libertà di stabilimento, prestazione di servizi e libertà di impresa).</p> | <p>L'intera operazione decade (sanzione pari al 100% del contributo).</p> | <p>La sanzione si applica quando i beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con l'acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti; - non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto. - non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali; - non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA; - non rispettino il limite minimo di provenienza extra aziendale del prodotto trasformato e non garantiscano la ricaduta positiva sui produttori di base; - siano in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e abbiano in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure; - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari; - non siano in regola con la normativa antimafia ovvero risultino a carico dell'azienda beneficiaria cause interdittive di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e di cui all'art. 10 del DPR 03/06/1998 n. 252; |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - realizzino gli investimenti per un importo inferiore all'80% della spesa ammessa a finanziamento; - non confermino i punteggi assegnati nella fase di valutazione del progetto, fatti salvi i casi in cui il punteggio ricalcolato sia superiore al punteggio della prima domanda di aiuto idonea non finanziata in ciascuna graduatoria di bando o di settore secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative di riferimento. <p>L'impresa deve comunque confermare le finalità, gli obiettivi del progetto approvato ed i punteggi assegnati nella fase di valutazione del progetto riferiti ai criteri di priorità settoriale e generale indicati nelle istruzioni operative per il saldo del contributo.</p> |
| Controlli amministrativi Reg. UE 65/2011, art. 24 e s.m.i. "Controlli amministrativi sulle domande di pagamento" | Non mantenimento dei requisiti e degli impegni stabiliti a livello di PSR e bando fatto salvo quanto previsto dall'art. 72 comma 1 del Reg. CE 1698/2005 e s.m.i. (libertà di stabilimento, prestazione di servizi e libertà di impresa). | L'operazione viene sospesa per 3 mesi. Trascorso tale periodo, qualora permanga la causa di sanzionabilità, l'intera operazione decade (sanzione pari al 100% del contributo). | <ul style="list-style-type: none"> - L'impresa non ha rispettato l'impegno di informazione e pubblicità di cui all'art. 58 del Reg. 1974/2006 e s.m.i. (affissione targa/cartello come da colori e dimensioni definiti nel Reg. per investimenti superiori a 50.000 o infrastrutture con costi superiori a 500.000). |
| Controlli amministrativi Reg. UE 65/2011, art. 24 e s.m.i. "Controlli amministrativi sulle domande di pagamento" | Non mantenimento dei requisiti e degli impegni stabiliti a livello di PSR e bando fatto salvo quanto previsto dall'art. 72 comma 1 del Reg. CE 1698/2005 e s.m.i. (libertà di stabilimento, prestazione di servizi e libertà di impresa). | L'operazione viene sospesa. Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni previste all'art. 29, comma 2 del Reg. CE 1290/05 e s.m.i. e nelle istruzioni operative relative al saldo del contributo. Dopo tale data l'Ufficio | <ul style="list-style-type: none"> - L'impresa è in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|--|--|---|--|
| | | <p>competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi”.</p> <p>E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05 e s.m.i..</p> <p>Dopo tale periodo l'intera operazione decade (sanzione pari al 100% del contributo)</p> | |
| <p>Controlli amministrativi Reg. UE 65/2011, art. 24 e s.m.i. “Controlli amministrativi sulle domande di pagamento”</p> | <p>Non mantenimento dei requisiti e degli impegni stabiliti a livello di PSR e bando fatto salvo quanto previsto dall'art. 72 comma 1 del Reg. CE 1698/2005 e s.m.i. (libertà di stabilimento, prestazione di servizi e libertà di impresa).</p> | <p>L'operazione decade per la parte relativa agli investimenti non conformi (sanzione pari al 100% del contributo di tali investimenti).</p> <p>Qualora l'applicazione della sanzione implichi la liquidazione del contributo al di sotto del 50% di quello concesso, decade l'intero contributo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Gli investimenti riguardano prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, settori produttivi non compresi nella Misura , aiuti previsti dalle Organizzazioni comuni di Mercato (OCM). - Gli investimenti realizzati non sono conformi a quelli approvati ed ammessi a finanziamento (esempi: realizzazione variante non approvata, adattamenti tecnico-economici non inerenti il progetto, diversa destinazione d'uso oppure investimenti non funzionanti ed inseriti nel normale ciclo aziendale). |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|---|--|---|---|
| Controlli amministrativi Reg. UE 65/2011, art. 24 e s.m.i. “Controlli amministrativi sulle domande di pagamento” | A partire dal 17 giugno 2011 o comunque a partire dalla data in cui è stata ricevuta da parte del Beneficiario la comunicazione relativa ai nuovi adempimenti (Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010) | Inammissibilità dell'eventuale domanda di pagamento e revoca della domanda di aiuto. | Inizio dei pagamenti relativi agli investimenti richiesti nella domanda di aiuto, prima di aver ricevuto il proprio CUP. |
| | | L'omissione dell'indicazione del CUP sul bonifico bancario e/o postale e sulla Riba comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente come previsto dall'art. 6 comma 2 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. | Mancata indicazione del CUP nella causale ovvero nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione di tutti gli ordinativi di pagamento (bonifico bancario/postale e Riba) unitamente al numero e alla data della fattura relativa |
| | Pagamenti non eseguiti ai sensi della legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010 | Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o della Riba costituisce causa di revoca del contributo concesso (art. 3 comma 9bis della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i.). | Utilizzo di strumenti diversi da quelli previsti (bonifico bancario/postale o ricevuta bancaria (Riba)) |
| | | L'effettuazione di transazioni su un conto corrente non dedicato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente come previsto dall'art. 6 comma 2 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. | Utilizzo di un conto corrente bancario o postale non dedicato. |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|---|--|--|--|
| <p>Controlli in loco Reg. UE 65/2011, artt. 30 e 26 e s.m.i. “Controlli in loco sulle domande di pagamento estratte”</p> | <p>Importo erogabile in esito all'ammissibilità della domanda di pagamento (B) è minore oltre il 3% rispetto all'importo erogabile in base alla domanda di pagamento (A).</p> <p>La percentuale di scostamento (ΔC) si calcola nel seguente modo: Variazione % $(\Delta C) = (A-B)/B \cdot 100$.</p> | <p>L'importo della riduzione è pari alla differenza tra A e B e si applica all'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.</p> <p>Nel caso in cui $\Delta C > 3\%$ il contributo erogabile (CE) è così calcolato: $CE = B - (A-B)$.</p> | <p>Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.</p> <p>La riduzione si applica nei seguenti casi che possono verificarsi nel corso degli indicati tipi di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non vi è rispondenza tra le spese di cui l'azienda beneficiaria richiede il pagamento e la documentazione contabile comprovante l'effettivo pagamento tenuta dai fornitori del beneficiario; b) non vi è rispondenza tra le spese di cui l'azienda beneficiaria richiede il pagamento e la documentazione contabile comprovante l'effettivo pagamento tenuta dal beneficiario stesso (tale controllo è effettuato nell'ambito dei controlli amministrativi); c) relativamente alla realizzazione di opere o servizi per cui è previsto il rispetto di un apposito capitolato, per un adeguato numero di voci di spesa non si verifica conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie ed al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti (tale controllo è effettuato nell'ambito dei controlli amministrativi); d) gli investimenti per i quali viene presentata la domanda di pagamento non risultano conformi per destinazione o prevista destinazione a quanto indicato nella domanda di sostegno comunitario approvata (tale controllo è effettuato nell'ambito dei controlli amministrativi); e) gli investimenti per i quali viene presentata la domanda di pagamento non risultano conformi alle norme comunitarie e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme applicabili all'investimento, |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|--|---|--|--|
| | | | secondo quanto specificato nei provvedimenti per l'applicazione delle singole Misure, oppure alle norme sugli appalti pubblici. |
| Controlli in loco Reg. UE 65/2011 art.26 e s.m.i. "Controlli in loco sulle domande di pagamento estratte" | Non mantenimento dei requisiti e degli impegni stabiliti a livello di PSR e bando | L'operazione viene sospesa per 3 mesi. Trascorso tale periodo, qualora permanga la causa di sanzionabilità, l'intera operazione decade (sanzione pari al 100% del contributo). | <ul style="list-style-type: none"> - L'impresa non rispetta gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori; - L'impresa non rispetta i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|--|--|--|---|
| Controlli ex-post Reg. UE 65/2011, art. 30, art.29 e s.m.i. "Controlli ex-post sulle domande di pagamento estratte" | <p>Importo erogabile in esito all'ammissibilità della domanda di pagamento (B) è minore oltre il 3% rispetto all'importo erogabile in base alla domanda di pagamento (A).</p> <p>La percentuale di scostamento (ΔC) si calcola nel seguente modo: Variazione % $(\Delta C) = (A-B)/B*100$.</p> | <p>L'importo della riduzione è pari alla differenza tra A e B e si applica all'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.</p> <p>Nel caso in cui $\Delta C > 3\%$ il contributo erogabile (CE) è così calcolato: $CE = B - (A-B)$.</p> <p>Gli importi indebitamente versati sono interamente recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e s.m.i.</p> | <p>Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento.</p> <p>Nei controlli "ex post" la riduzione si applica nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è riscontrata la realtà della spesa oggetto di domanda per gli investimenti che non è stato possibile verificare nell'ambito dei controlli amministrativi in quanto le registrazioni contabili erano provvisorie. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Controlli ex-post Reg. UE 65/2011, , art.29 e s.m.i. “Controlli ex-post sulle domande di pagamento estratte”</p> | <p>Non mantenimento dei requisiti e degli impegni stabiliti a livello di PSR e bando.</p> | <p>Gli importi indebitamente versati sono interamente recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e s.m.i.</p> | <p>La sanzione si applica quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le certificazioni di prodotto, processo ed ambientali non sono possedute e mantenute nei tre anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo; - i contratti ed accordi di fornitura non sono rispettati nell'ambito dell'impegno triennale. |
| <p>Controlli ex-post Reg. UE 65/2011, , art.29 e s.m.i. “Controlli ex-post sulle domande di pagamento estratte”</p> | <p>Non mantenimento dei requisiti e degli impegni stabiliti a livello di PSR e bando</p> | <p>L'operazione viene sospesa per 3 mesi. Trascorso tale periodo , qualora permanga la causa di sanzionabilità, l'intera operazione decade (sanzione pari al 100% del contributo).</p> | <p>L'impresa non ha rispettato l'impegno di informazione e pubblicità di cui all'art. 58 del Reg. 1974/2006 e s.m.i. (affissione targa/cartello come da colori e dimensioni definiti nel Reg. per investimenti superiori a 50.000 o infrastrutture con costi superiori a 500.000).</p> |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|---|---|--|--|
| <p>Controllo ex-post Reg. 1698/2005, art. 72 e s.m.i. “Durata delle operazioni d’investimento”</p> | <p>L’operazione d’investimento subisce, nei cinque-dieci anni successivi alla decisione di finanziamento, modifiche sostanziali che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un’impresa o a un ente pubblico; 2. siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva. | <p>Gli importi indebitamente versati sono interamente recuperati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e s.m.i.</p> | <p>Nei controlli “ex post” la riduzione si applica, in riferimento all’ articolo 29 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. ed all’articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli investimenti hanno subito modifiche sostanziali che ne hanno alterato la natura e/o la destinazione prima della scadenza del vincolo di destinazione; - gli investimenti hanno subito modifiche nell’assetto proprietario prima della scadenza del vincolo di destinazione <p>In tali casi la somma di cui deve essere richiesta la restituzione al beneficiario è determinata con le modalità di seguito riportate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature con vincolo di destinazione d’uso di durata quinquennale</u>, la somma da restituire è pari all’intero ammontare del relativo contributo erogato, salvo l’ipotesi in cui il verificarsi dei casi sopra indicati sia stato preventivamente comunicato agli uffici istruttori e da questi autorizzato. In quest’ultima situazione, la parte di contributo erogato da restituire è calcolata in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell’impegno. Non è richiesta alcuna restituzione se il beneficiario nella comunicazione di cui sopra dimostra il mantenimento dell’impegno (esempio: trasferimento dell’impegno ad altro macchinario di pari valore e funzione acquistato senza aiuto pubblico, etc.). 2) <u>Per le strutture con vincolo di destinazione d’uso di durata decennale</u>, la somma da restituire è: <ul style="list-style-type: none"> - pari all’intero ammontare del relativo contributo erogato, se il verificarsi dei casi |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| | | | <p>sopra indicati avviene entro i primi cinque anni dell'impegno;</p> <ul style="list-style-type: none"> - calcolata sul relativo contributo erogato in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell'impegno, a patto che il verificarsi dei casi sopra indicati sia stato preventivamente comunicato agli uffici istruttori e da questi autorizzato; non è richiesta alcuna restituzione se il beneficiario nella comunicazione di cui sopra dimostra il mantenimento dell'impegno. <p><u>La restituzione del contributo percepito non è dovuta nei casi di forza maggiore e di trasferimento degli impegni e in tutte quelle situazioni previste dai Regolamenti Comunitari e disciplinate nel Manuale delle Procedure dei Controlli e delle Sanzioni di Arpea.</u></p> <p>Le somme da restituire sono eventualmente maggiorate degli interessi se dovuti.</p> |

| Tipologia di controllo | Tipo irregolarità sanzionabile | Comportamento | Note |
|---|--|---|---|
| <p>Controllo amministrativo, controllo in loco, controllo ex-post Reg. UE 65/2011, art. 30, comma 2 e s.m.i.</p> | <p>Falsa dichiarazione resa deliberatamente dal beneficiario</p> | <p>Esclusione della domanda di aiuto dal sostegno del FEASR.</p> <p>Esclusione della domanda di aiuto dal sostegno del FEASR e recupero degli importi già versati con le domande di pagamento.</p> <p>Il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.</p> | <p>La sanzione si applica, in ogni livello di controllo, nell'ambito della verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 qualora si riscontri una falsa dichiarazione.</p> <p>I controlli ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono effettuati in base a quanto stabilito nella Determinazione Dirigenziale n.1293 del 17/11/2010 e s.m.i. "Procedura dei controlli ex articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i..</p> |